Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987
SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 142 – 13 MAGGIO 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IMPOSTE DIRETTE**

EROGAZIONI LIBERALI COVID-19: MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE PER DETRARRE / DEDURRE

RIFERIMENTI

- **Artt. 66 e 69, DL n. 18/2020**
- **Risoluzione Agenzia Entrate 27.4.2020, n. 21/E**
- **Circolare Agenzia Entrate 6.5.2020, n. 11/E**

IN SINTESI

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito le condizioni per poter fruire della detrazione / deduzione delle erogazioni liberali effettuate per sostenere le attività di contenimento / gestione dell'emergenza da COVID-19. In particolare l'Agenzia precisa che:

- *in linea generale vanno rispettate le ordinarie disposizioni previste per la detraibilità / deducibilità delle erogazioni liberali quali, il versamento con strumenti tracciabili (sono esclusi dal beneficio fiscale i versamenti in contanti), la ricevuta ovvero l'estratto conto della carta di credito / debito / prepagata da cui sia desumibile il soggetto beneficiario, il carattere di liberalità e la finalità;*
- *per i versamenti effettuati direttamente su uno dei c/c della Protezione Civile appositamente istituiti, è sufficiente che dalla relativa ricevuta / estratto conto risulti che il versamento è destinato a detto c/c;*
- *é possibile fruire della detrazione / deduzione anche per le erogazioni effettuate tramite soggetti intermediari / crowdfunding aventi la medesima destinazione e finalità;*
- *per le erogazioni versate su c/c diversi da quelli della Protezione Civile, oltre alla ricevuta / estratto conto è necessaria un'apposita ricevuta rilasciata dalla Protezione Civile che ne attesti la finalità.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

L'art. 66, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" recentemente convertito in legge (Informativa SEAC 4.5.2020, n. 130), prevede la possibilità di fruire:

- da parte delle **persone fisiche / enti non commerciali, di una detrazione IRPEF pari al 30% per le erogazioni liberali effettuate nel 2020, in denaro e in natura**, per un ammontare della detrazione al **massimo pari a € 30.000**, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell'epidemia COVID-19, a favore di:
  - Stato / Regioni / Enti locali territoriali;
  - enti / istituzioni pubbliche;
  - fondazioni / associazioni;
  - enti religiosi civilmente riconosciuti (tali soggetti sono stati inclusi tra i possibili destinatari delle erogazioni liberali in sede di conversione del Decreto);
- da parte delle **imprese, della deducibilità dal reddito d'impresa** delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dalle imprese nel 2020, con le modalità previste dall'art. 27, Legge n. 133/99. In merito si rammenta che:
  - tali erogazioni sono **deducibili anche ai fini IRAP** *"nell'esercizio in cui sono effettuate"*
  - per le **erogazioni liberali in natura** sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28.11.2019 e pertanto l'ammontare della deduzione spettante è quantificato sulla base:
    - del valore normale del bene (ex art. 9, TUIR) ;
    - del residuo valore fiscale all'atto di trasferimento, in caso di **bene strumentale**;
    - del minore valore tra il valore normale di cui al citato art. 9 e il valore utilizzabile per la quantificazione delle rimanenze finali di cui all'art. 92, TUIR, in presenza di "**beni merce**" di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR.

  In tal caso, inoltre, la donazione del bene deve risultare da atto scritto contenente una dichiarazione del **donatore**, relativamente al **valore del bene donato** e del **destinatario**, in merito all'**utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell'attività statutaria** volta al perseguimento di **finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale**.

Con l'art. 99 del citato Decreto, il **Dipartimento della Protezione Civile** della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato autorizzato ad **accettare erogazioni liberali**, anche in denaro, mediante l'**apertura di specifici c/c bancari dedicati**, nei quali il donatore può versare l'importo mediante bonifico bancario.

Va inoltre rilevato che, taluni soggetti hanno promosso specifiche raccolte:

- assumendo il ruolo di **intermediari nella raccolta delle erogazioni**, quali collettori, per poi riversare la somma complessiva nei citati c/c della Protezione Civile;
- **mediante piattaforme di crowdfunding**, che fanno confluire nei predetti c/c della Protezione Civile le somme erogate.

Con la recente Risoluzione 27.4.2020, n. 21/E, i cui contenuti sono stati ripresi e confermati dalla Circolare 6.5.2020, n. 11/E (quesito 5.13), l'Agenzia delle Entrate ha specificato quali sono le **modalità e la documentazione** necessarie per poter fruire della detrazione / deduzione in esame.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL VERSAMENTO - TRACCIABILITÀ

In merito alle modalità di effettuazione dei versamenti in esame l'Agenzia precisa che, per ragioni di sistematicità della disciplina delle erogazioni liberali e considerata l'esigenza di prevenire abusi, anche le erogazioni liberali in denaro in esame devono essere **effettuate tramite versamento bancario / postale**, nonché tramite i **sistemi di pagamento tracciabili** previsti dall'art. 23, DL n. 241/97 (carte di debito / credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari).

NB La detrazione **non spetta** per le erogazioni effettuate **in contanti**.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DETRAZIONE / DEDUZIONE

Analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini in esame è richiesto che **dalla ricevuta del versamento** bancario / postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito / debito / prepagata, **dall'estratto conto della società che gestisce la carta**, sia possibile desumere:

- il **soggetto beneficiario** dell'erogazione liberale;
- il **carattere di liberalità** del pagamento;
- la **finalità** volta a finanziare gli interventi di contenimento / gestione dell'emergenza COVID-19.

NB Tuttavia, considerato quanto disposto dal citato art. 99, è possibile **ritenere sufficiente** che dalle ricevute del versamento bancario / postale o dall'estratto conto predisposto dalla società che gestisce la carta di credito / debito / prepagata **risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti c/c della Protezione Civile dedicati** al contenimento / gestione dell'emergenza COVID-19.

EROGAZIONI SU C/C PROTEZIONE CIVILE TRAMITE INTERMEDIARI / CROWDFUNDING

Con riferimento alle erogazioni in denaro **versate sui citati c/c della Protezione Civile tramite** l'attività di collettori **intermediari ovvero piattaforme di crowdfunding**, per godere delle agevolazioni in esame è necessario possedere:

- oltre alla **ricevuta del versamento** bancario o postale ovvero all'**estratto conto della società che gestisce la carta** di credito / debito / prepagata ovvero alla **ricevuta attestate l'operazione effettuata sulla piattaforma** messa a disposizione dai collettori intermediari o dalla piattaforma di crowdfunding;
- l'**attestazione rilasciata dal collettore / gestore** della piattaforma di crowdfunding dalla quale emerga che **la donazione è stata versata nei predetti c/c bancari della Protezione Civile dedicati** all'emergenza COVID-19.

NB Quanto sopra trova applicazione **anche per le erogazioni raccolte e versate sui predetti c/c** tramite gli enti richiamati dall'art. 27, Legge n. 133/99, ossia **tramite gli enti / associazioni / fondazioni / organizzazioni / comitati** di cui al DPCM 20.6.2000.

EROGAZIONI PER COVID-19 VERSATE SU C/C DIVERSI

Qualora i versamenti aventi la finalità di sostenere la gestione / contenimento dell'emergenza COVID-19 siano effettuati **su c/c diversi da quelli dedicati della Protezione Civile** di cui al citato art. 99, per la fruizione della detrazione / deduzione in esame:

- **oltre alla ricevuta del versamento** effettuato;
- è **necessario che il Dipartimento della Protezione Civile rilasci una specifica ricevuta** dalla quale risulti che l'erogazione effettuata è stata destinata a finanziare gli interventi di contenimento / gestione dell'emergenza COVID-19.

NB Detta **specifica ricevuta della Protezione Civile** è necessaria anche nel caso in cui **dalla ricevuta di versamento dell'erogazione liberale non sia possibile ricavare le informazioni ordinariamente richieste** sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario, finalità).

Tale ultima fattispecie è trattata soltanto nella citata Risoluzione n. 21/E e non anche nell'ambito della Circolare n. 11/E di cui si riporta di seguito il testo dello specifico quesito 5.13 riguardante la detraibilità / deducibilità delle erogazioni liberali in esame con la relativa risposta.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

Detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile ai sensi degli artt. 66 e 99 del Decreto

Si chiede di sapere quali siano gli adempimenti da porre in essere per consentire ai contribuenti di fruire delle detrazioni o deduzioni previste dall'art 66 del c.d. "Decreto Cura Italia", per le erogazioni liberali in denaro effettuate per l'emergenza Covid-19, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sui conti correnti dedicati con IBAN IT84Z0306905020100000066387 (finalizzato alla raccolta dei fondi per finanziare l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, ecc.) e con IBAN IT66J0306905020100000066432 (volto a costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del Covid-19).

Si chiede, inoltre, di sapere quali siano gli adempimenti da porre in essere nel caso in cui tali erogazioni avvengano mediante specifiche raccolte, per il tramite di intermediari collettori, che raccolgono la somma complessiva e poi la versano nei predetti conti correnti, oppure nel caso in cui le predette erogazioni avvengano mediante piattaforme di crowdfunding.

Come precisato nella Risoluzione 28.4.2020, n. 21/E si ritiene che anche le erogazioni liberali in denaro di cui al citato art. 66 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti.

Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell'onere, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario / postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tuttavia, si ritiene sufficiente, ai fini della detrazione di cui all'art. 66 che dalle ricevute del versamento bancario / postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti c/c dedicati all'emergenza epidemiologica COVID19.

Con riferimento, invece, alle erogazioni in denaro pervenute al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding, nonché quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall'art. 27, Legge n. 133/99, si ritiene che, i contribuenti devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestate l'operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al DPCM 20.6.2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti c/c bancari dedicati all'emergenza COVID-19.

■

RIPRODUZIONE VIETATA